

# Sintesi delle novità legislative in materia di arbitrato

Torino 15-febbraio 2024

Chiara Giovannucci Orlandi

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

# L'arbitrato

- Fonti legislative : Codice di procedura civile, artt.806-839
- la riforma introdotta nel 1994 con la legge n. 25 che ha avuto l'obiettivo di ammodernare la legislazione, **adotta il sistema dualista** ( arbitrato domestico e internazionale) Inoltre **inserisce nel codice la normativa** per l'esecuzione e il riconoscimento in Italia delle decisioni straniere (Convenzione di New York);
- Il d.lgs n. 40 del **2006** che ha riformato il codice di procedura civile intervenendo anche sugli artt. relativi alla disciplina dell'arbitrato 806 e ss, ritornando ad un **sistema monista** ( norme uniche per l'arbitrato domestico e internazionale) e introducendo l'articolo 832 **sull'arbitrato amministrato**

# Riforma della normative sull'arbitrato

- Disegno di legge **A.S. 1662** è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020,
- **Marzo 2021**, ha insediato una **Commissione di studio** per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662 (c.d. **Commissione Luiso**).
- **LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 Delega al Governo** per l'efficienza del processo civile e per la **revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.  
(21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021
- La legge si compone di un **unico articolo** suddiviso in **44 commi**. **Articolo 1, comma 15 Arbitrato**

—

- **DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206**, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38 )
- Art.3, commi 51-56 modifiche al Libro IV, Titolo VIII cpc Dell'Arbitrato
- Art.10 Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato societario:comma 2 al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, gli articoli da 34 a 37 sono abrogati. (artt.838 *bis*-838 *quinquies cpc*)
- **Relazione illustrativa** al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». (22A06017) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2022 - Suppl. Straordinario n. 5)

***Delega al Governo, art.1 comma 15 lettera h): prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.***

- **Art.810 Nomina degli arbitri**

- 1. Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto,..... **omissis**
- 2. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale.....**omissis**
- 3. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. **La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.**
- 4. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

***Delega al Governo, art.1 comma 15 lettera a):  
(rinvio)***

- 15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) **rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza** dell'arbitro, **reintroducendo** la facoltà di riconsiliazione **per gravi ragioni di convenienza** nonché **prevedendo l'obbligo di rilasciare**, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, **l'arbitro abbia omesso** di dichiarare le circostanze che, **ai sensi dell'articolo 815** del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsiliazione;

## Articolo 813 c.p.c Accettazione degli arbitri

- 
- **1. L'accettazione degli arbitri deve essere è data per iscritto, e può risultare dalla anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.**
- **2. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la riconsunzione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis.**
- **3. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.**

## *art. 813-bis. (Decadenza degli arbitri)*

- 1. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che **omette, o ritarda** di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da **apposita diffida** comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. **// presidente**, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e **provvede alla sua sostituzione**.

# Art.815 Ricusazione degli arbitri

- ***Omissis***
- **6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.**
  
- ***Art.51 cpc Astensione del giudice***
- ***1.omissis***
- ***2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore***

# Effetti sostanziali della domanda di arbitrato

- **Delega, comma 15, lettera g):** disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.
- **Art.816 bis 1 Domanda di arbitrato**
- La domanda di arbitrato **produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale** e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-*quater*.
- La norma in esame costituisce la premessa dell'art. 819-*quater*, che disciplina la *translatio iudicii* fra arbitrato e processo giurisdizionale disciplinata dall'art. 819 *ter*, *Rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria* ( che ha aggiunto il termine **ordinanza**, quale tipo di provvedimento da adottare per la pronuncia sulla propria competenza ) e dal nuovo art. 819 *quater*, **Riassunzione della causa**
- (La norma in commento regola l'istituto della *translatio iudicii* fra arbitro e giudice, e viceversa, introdotto dalla C. cost. con la sentenza 19 luglio 2013, n. 233, per quanto riguarda la salvezza degli effetti della domanda e l'efficacia dell'attività svolta nella sede poi dichiarata incompetente)

## Art.819 *quater* Riassunzione della causa

- [I]. Il processo instaurato davanti al **giudice continua davanti agli arbitri** se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.
- [II]. Il processo instaurato davanti **agli arbitri continua davanti al giudice** competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.
- [III]. **Le prove raccolte** nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti **possono essere valutate come argomenti di prova** nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.
- [IV]. L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.

# La tutela cautelare in arbitrato ( rinvio)

- *Delega, comma 15 lettera c)*
- **Art. 818 c.p.c. Provvedimenti cautelari**
- 1. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. **La competenza** cautelare attribuita agli arbitri è **esclusiva**.
- 2. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies. (*«salvo quanto disposto dall'art.818, primo comma»*)

# Legge applicabile al merito della controversia

- *Delega, comma 15, lettera d): prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile.*
- Art. 822 c.p.c. Norme per la deliberazione
- 1. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.
- **2. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.**

# Il termine per l'impugnazione del lodo

- *Delega comma15 ,lettera e*
- **Art.828 Impugnazione per nullità**
- 1.L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
- 2. L'impugnazione non è più proponibile decorsi **sei mesi** dalla data dell'ultima sottoscrizione. ( **v.art.327 cpc**)
- 3. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione

# L'arbitrato societario

- D.legisl. 149/2022, art.3 Comma 55, Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, e' previsto il seguente: «**Capo VI-bis Dell'arbitrato societario**» che **inserisce nel cpc gli artt.838 bis 838 quinquies** ex art. 10, sancisce la con conseguente abrogazione degli artt.34-37 del d.legisl, 5 /2003.
- Minime modifiche di aggiornamento e coordinamento, la principale delle quali è, dopo la generalizzazione del potere cautelare in capo agli arbitri, **la reclamabilità ex art.818 bis** dell'ordinanza con la quale gli arbitri si sono pronunciati sulla sospensione della delibera assembleare impugnata.

# Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

- *Delega, art. 15, lettera b): prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna.*
- **L'art.839** prevede al comma 4 :Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia **immediatamente esecutiva** del lodo straniero nella Repubblica, salvo che.....
- e
- **l'art.840** che disciplina l'opposizione al riconoscimento, al primo comma prevede: «In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. **Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo.** La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.
- Infine vi è un riferimento nel comma 4 alla parte «**interessata**» a chiedere un'eventuale garanzia, in caso di sospensione .

*Grazie per l'attenzione*